



Comune di Villa Guardia
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 50 del registro delle deliberazioni

Codice ISTAT: 013245

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2023

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:30, nella sede comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PERRONI VALERIO	SI	
2	ARRIGHI GIANCARLA	SI	
3	VERONELLI PAOLO	SI	
4	BRICCOLA ROBERTA	SI	
5	RABAIOLI SIMONE	SI	
6	ISELLA FRANCO		SI
7	SALA CINZIA	SI	
8	CACCIA ALBERTO		SI
9	CAPOGNA FORNAROLI FABIO	SI	
10	BOTTA FABRIZIO	SI	
11	MAZZA WALTER	SI	
12	SAMPIETRO LAURA	SI	
13	LALA ALEXANDER		SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Bruna Guida**.

Il Sindaco **Valerio Perroni**, assunta la presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote 2022.

Considerato che la legge n. 160 del 2019, all'articolo 1, vari commi, definisce la gamma delle aliquote per ciascuna fattispecie con i relativi margini di manovrabilità da parte dei Comuni, come riportati nella seguente tabella:

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota stabilita dalla legge	Aliquota minima che può essere stabilita dal comune	Aliquota massima che può essere stabilita dal comune	Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
Fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
Fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%

D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)					
Aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

Considerato che questo Ente non si è avvalso della facoltà concessa dalla legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 755, ovvero che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Visto:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- la limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021 come specificato nella Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020;
- che ad oggi non risulta ancora approvato il modello di prospetto per la diversificazione delle aliquote con apposito decreto suindicato;
- l'art. 1, comma 751 della Legge n. 160/2019 relativo all'esonero dal 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Considerato che è interesse di quest'Amministrazione Comunale mantenere inalterate le aliquote in argomento rispetto al 2022.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.543.000,00= circa, al netto della quota di alimentazione del FSC.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Uditi gli interventi risultanti dal verbale depositato in atti.

Con voti favorevoli sette, contrari nessuno e astenuti tre (F. Botta, W. Mazza, L. Sampietro), resi per alzata di mano, secondo le modalità di legge e regolamento;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota stabilita dalla legge	Aliquota minima che può essere stabilita dal comune	Aliquota massima che può essere stabilita dal comune	Aliquote stabilita dal Comune per il 2023
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	0,6%
Fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	0,94%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	esenti (dal 2022)	0	esenti (dal 2022)	Esenti (dal 2022)
Fabbricati rurali strumentali (D/10)	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	0,1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da quelli dei punti precedenti)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	0,94%

Aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	0,94%
Terreni agricoli	art. 1, c. 758, legge n. 160/2019	Esente			Esente

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti favorevoli sette, astenuti tre (F. Botta, W. Mazza, L. Sampietro), contrari nessuno, resi nei modi e nelle forme di regolamento

DELIBERA

. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, allo scopo di procedere con urgenza alla pubblicazione per consentire ai contribuenti la corretta quantificazione del debito tributario.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Valerio Perroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Bruna Guida